



TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. CARLO LAULETTA	Presidente
Dott. DOMENICO STIGLIANO	Giudice
Dott. MICHELE GUERNELLI	Giudice rel. est.

Nel procedimento per ammissione all' Amministrazione Straordinaria 1/03 A.S. di

COOPERATIVA COSTRUTTORI - COOPCOSTRUTTORI S.C.A.R.L. (avv. V. Gallotta)

Visti gli atti e in particolare la sentenza 2-3.7.2003 di questo Tribunale dichiarativa dello stato di insolvenza della impresa in epigrafe;

Vista la relazione ex art. 28 d.leg. 270/99 depositata il 2.8.2003 dai Commissari Giudiziali, e in pari data pervenuta al competente Ministero per via telematica, e con avviso di deposito pure affisso il 2.8.2003;

Visto il parere del Ministero delle Attività Produttive del 12.8.2003, che ha concluso favorevolmente in ordine alla apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, e rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati nel termine di legge;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Nella procedura "bifasica" del d.leg. 270/99, dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, si apre il breve cosiddetto "periodo di osservazione" dell' impresa, ad esito del quale il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti compiuti dai Commissari Giudiziali, di quelli ulteriori ritenuti necessari disposti anche di ufficio, delle possibili osservazioni degli interessati e

dell'eventuale parere del competente Ministero, alternativamente dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero dichiara il fallimento.

La prima possibilità (peraltro vincolata: "Le imprese dichiarate insolventi ... sono ammesse", art. 27 1° co. d.leg. cit.; così come lo è il fallimento se non "sussistono le condizioni indicate dall' art. 27", art. 30 1° co.) è legata al giudizio positivo sulla presenza di "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali", che deve potersi realizzare o tramite un "programma di cessione dei complessi aziendali", con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non superiore ad un anno, ovvero con un "programma di ristrutturazione economica e finanziaria al massimo biennale. Entrambe le ipotesi dovrebbero finalisticamente comportare la conservazione "del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali" (art. 1).

In realtà si è posto in rilievo, coordinando le predette disposizioni con le altre presenti nel decreto, da un lato che, in caso di apertura della amministrazione straordinaria, gli interessi dei creditori "concorsuali" (nonostante l'art. 55, 1° co.) sembrano compresi dall'accentuazione delle finalità conservative e dalla necessaria continuazione dell'esercizio dell'impresa, anche parziale e a tempo definito, qualunque sia il programma adottato; dall'altro invece che detta continuazione può essere solo temporanea, in caso di programma di cessione: il quale ha una struttura sostanzialmente liquidatoria e soprattutto implica la vera e propria cessazione dell'esercizio dell'impresa (art. 73), senza che sia necessaria l'assicurazione di una percentuale, anche minima, ai creditori stessi, pur se successivi, in quanto "semplicemente" (art. 20 e art. 52) prededucibili (il programma di ristrutturazione, come la amministrazione controllata, comporta invece "solo" una moratoria biennale con al termine la possibilità di pagamento integrale di tutti i creditori passati e presenti, interessi compresi).

Le differenze tra il meno ambizioso "programma di cessione" e il fallimento sembrano dunque ridursi, in ultima analisi, nel primo caso alla necessità di continuazione dell'esercizio dell'impresa

nell'anno di attuazione del programma (in almeno un suo ramo d'azienda, qualunque ne sia la dimensione), a fronte della eccezionalità dell'art. 90 l.f.; nel termine definito di attuazione (un anno); soprattutto nella necessità che i complessi aziendali siano venduti nella loro integrità (anche se in perdita) e proseguano l'attività per almeno un biennio dopo la cessione (art. 63, 2° co.: e qui si perseguirebbe la finalità dell'art. 1 attraverso imprenditori diversi da quello insolvente).

2. La premessa che precede è funzionale alla motivazione del giudizio che in concreto il Tribunale è chiamato ad esprimere a seguito della valutazione - di identico oggetto - dei Commissari ed eventuale degli altri soggetti coinvolti dalla legge; giudizio ipotetico e prognostico in relazione agli accertamenti in atti, e allo stato dei medesimi.

Sotto questo profilo, la relazione commissariale ha evidenziato diversi aspetti, alcuni dei quali già esposti dal debitore, che riguardano le cause dell'insolvenza di Coopcostruttori; ha sinteticamente valutato e rettificato l'attivo; ha sostanzialmente recepito (non acriticamente) le passività esposte dalla stessa Coopcostruttori; ha correttamente ravvisato i propri limiti, dovuti sostanzialmente alla brevità del termine assegnato per il deposito dalla legge (il cui sistema non prevede proroghe nella sua prima fase - da limitare nel tempo, non essendo ancora intervenuta una decisione sulla sorte della grande impresa insolvente, da adottare invece al più presto - e solo tassative ipotesi nella seconda, essendo finalizzato a decisioni rapide per l'importanza degli interessi in gioco e per il fine "conservativo" voluto dal legislatore, e involgente diversi meccanismi palesemente acceleratori, quali termini brevissimi, non sospensibilità nel periodo feriale, ipotesi successive di revoca del commissario ecc.), nella impossibilità di verificare la correttezza di molti dati contabili forniti dal debitore (p. 7 e 8 rel.) mediante la comparazione con altri dati interni o esterni alla impresa stessa.

Ha comunque motivatamente concluso per l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla amministrazione straordinaria.

Anche il competente Ministero, nel suo articolato parere pervenuto in termini, conclude positivamente per l'ammissione alla procedura di a.s., prospettando la concreta possibilità di

cessione dei complessi aziendali, con salvaguardia dei livelli occupazionali e ricollocazione sul mercato dei rami di azienda con continuazione dell'attività produttiva.

3. Tali valutazioni devono essere condivise.

Infatti le cause dello stato di insolvenza di Coopcostruttori, la cui attività si svolge fondamentalmente su quattro rami di azienda (costruzioni, produzione di laterizi, di grès porcellanato, di utensili elettromeccanici, p.14 - 16 rel.), sono, secondo i Commissari, da ricercarsi sia in quanto dalla stessa individuato nel suo ricorso introduttivo (situazione negativa di mercato, indirizzo verso il settore pubblico anziché privato, aumento dei costi e del contenzioso, indebitamento bancario, irrigidimento dei fornitori, ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti); sia in una carenza nella struttura amministrativa - contabile (p.17 -18 rel.), di importanza strategica e decisiva per il settore degli appalti ('core business' dell'impresa), che non dispone "di conti precisi e/o affidabili per ogni singola commessa" ("Dalle indagini compiute non è risultato possibile infatti ottenere prima facie conti economici imputati ai singoli cantieri"), di modo che non si è potuto anticipare o pianificare i costi e i ricavi delle diverse operazioni; sia in una collegata e in parte conseguente inadeguatezza nel management, che negli ultimi anni ha perseguito una politica aziendale di diversificazione, espansione e di plurime acquisizioni, in verosimile assenza dei dati necessari di cui sopra, in contrasto con le tendenze di mercato, e comunque in presenza di un struttura aziendale (mutualistica e cooperativistica) di rigidità maggiore rispetto ad altre concorrenti, di cui si sarebbe dovuto tener conto per limitare o diversamente indirizzare le operazioni predette, ovvero per conferire maggiore flessibilità (p.33 -35 rel.) all'impresa stessa.

Ulteriore elemento che i Commissari pongono in rilievo è che gli ultimi due bilanci non risultano più certificati, e che le operate riclassificazioni e rettifiche dell' attivo di Coopcostruttori portano ad un deficit patrimoniale in palese contrasto con le risultanze di tutti i bilanci degli ultimi anni (p.33 rel.), sì che "la mancata emersione delle perdite" (in questi ultimi) "potrebbe essere stata il frutto della iscrizione ottimistica fino al parossismo delle poste soggette a valutazione (rimanenze, crediti

in contenzioso, risconti)”: circostanza, qui evidenziata ai soli fini delle considerazioni che seguono, meritevole comunque di attento approfondimento nella fase successiva, e in relazione alla quale, così come per alcune voci ridotte o azzerate dai Commissari (“avviamento autogenerato”, p.52; “costi commerciali sostenuti per lavori”, “riserve tecniche”, p.58; “acconti”, p.60, “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, che “avrebbe consentito un rientro dell’esposizione di taluni istituti di credito”, p. 61 rel.) appare doverosa la trasmissione di copia della relazione alla Procura della Repubblica in Sede, ex art. 331 c.p.p..

Le valutazioni di cui sopra portano peraltro il Tribunale a concludere, come in effetti palesano anche i Commissari, e come in parte uno studio già commissionato dal debitore aveva prospettato, per una reversibilità e correggibilità di diverse componenti causali della crisi (tramite ricambio del management, impianto di una adeguata contabilità analitica, dismissione delle commesse non redditizie, riposizionamento in relazione alla nuova possibile espansione del settore pubblico e di quella in atto del privato, drastico ridimensionamento di molti settori, riduzione dei costi e recupero di efficienza), e quindi, in prima battuta, per una prospettiva di recupero dell’equilibrio economico di almeno alcune attività imprenditoriali.

4. La situazione rettificata dell’attivo, pur nelle inevitabili approssimazioni, e con valutazioni parametriche sulla “conferma dell’esistenza di un patrimonio suscettibile di valorizzazione sia in caso di risanamento sia di collocamento” in capo a terzi (p. 49 rel.), ha portato poi i Commissari, con condivisibili motivazioni, a prudenzialmente ridurre considerevolmente o azzerare, come già accennato, diverse poste, alcune ingiustificate o non riscontrabili e altre non realistiche, le più importanti delle quali si individuano in: costi di impianto e ampliamento, avviamento (p.51 - 52, la cui legittimità andrà pure approfondita), partecipazioni (significative ma di diverso valore solo in tre controllate, p. 54 rel.), “crediti verso altri”, rimanenze (lavori in corso, crediti commerciali, riserve tecniche, il cui incerto incremento viene induttivamente e motivatamente svalutato del 50%, p. 58 -59 rel.; giacenze di magazzino in via di esaurimento per impedire l’interruzione della attività

in presenza delle tensioni finanziarie degli ultimi tempi), "attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni" (Euro 47,2 milioni, derivanti dalla operazione Cofiri - Generali - cfr. la documentazione in atti - , posta azzerrata in considerazione dell'attuale contenzioso, da valutare successivamente, eventualmente anche in sede di accertamento del passivo), risconti attivi.

Sono invece significativamente incrementate le immobilizzazioni materiali (fabbricati, impianti industriali) esposte dal debitore necessariamente coi riduttivi criteri di bilancio, ma da stimare al valore di mercato (per gli stabilimenti, come aziende funzionanti, nella logica "conservativa" della a.s.), come da perizia a suo tempo disposta da questo Tribunale e depositata in atti il 22.7.2003; le cui ragionevoli conclusioni e criteri di stima la relazione commissariale riporta a p. 53. (oltre 53,7 milioni per gli immobili e oltre 23,5 per gli impianti annessi).

La conclusione è la stima di Euro 579,1 milioni di attivo anziché 841,2 , come valutato dal debitore.

Il passivo viene invece esposto nella relazione sostanzialmente sulla base dei dati portati dal debitore, con l'avvertenza che esso potrebbe incrementarsi per quanto riguarda i debiti tributari; e comprende 61,5 milioni nei confronti dei soci (di cui circa 54 per azioni di partecipazione cooperativa) e circa 43,3 di "prestito sociale" per un totale rettificato di circa 870 milioni di Euro (854,2 secondo il prospetto all. 5 fornito dal debitore, suddiviso in 198,9 milioni di crediti privilegiati e 655,2 di crediti chirografari).

Il dato, oltre ad essere richiesto dalla legge (art. 28), rileva ai fini del presente provvedimento in quanto consente di raffrontare (in caso di positiva ammissione e prima della formulazione di un programma, verosimilmente anteriore alla chiusura dello stato passivo) il presumibile attivo con un fabbisogno ipotizzato, e quindi verificare anticipatamente, salvi i successivi riscontri, la possibile alternativa fra moratoria e cessione "liquidatoria".

Le cifre di cui sopra confermano in ogni caso, ai fini che interessano, l'esistenza di un ragguardevole patrimonio di beni e crediti la cui concreta (cioè fondata su dati di fatto) possibilità.

(giudizio ipotetico) di conservazione e dinamicità sembra confermata dalle considerazioni che seguono.

5. Si è visto come l'attività di Coopcostruttori si svolga attualmente su quattro rami di azienda; di questi, (A) la produzione di laterizi (marchio "Fornaci Molino", stabilimento di Filo di Argenta), risulta già secondo i Commissari, in equilibrio economico, "sia pure suscettibile di miglioramento", con una quota pari al 6% del mercato italiano dei laterizi in pasta molle, 60 dipendenti (64 nella relazione interlocutoria richiesta dal G.D. del 17.7.2003 in atti), un valore della produzione nel 2002 di 7,6 milioni di Euro.

B) Sotto il marchio Cer.Com., in due impianti fortemente automatizzati di Comacchio e Filo, con 162 dipendenti e un valore della produzione 2002 di 22,9 milioni; viene prodotto, come si è detto, grès porcellanato destinato per due terzi all'esportazione (per il 30% negli U.S.A. e Australia). Le perdite costanti evidenziate dai Commissari negli ultimi esercizi, sono ritenute dagli stessi probabilmente originate da ingenti investimenti iniziali, e sanabili riducendo i costi e aumentando la penetrazione commerciale per un prodotto comunque di elevata qualità e specializzazione.

C) Il ramo "Felisatti" (uno stabilimento a Ferrara con 136 addetti; una produzione 2002 di 18,7 milioni, una filiale in Francia) produce utensili elettrici in alcuni dei quali è "leader di mercato", con il 50% di esportazioni; ha un conto economico attualmente negativo, ma migliorabile con la razionalizzazione della produzione e la riduzione di costi, anche in presenza di "valori inespressi rappresentati da tecnologie e capacità produttive" (p.72.rel.).

Infine, (D) la parte relativa alla attività generale di costruzioni (portafoglio lavori stimato dal debitore di 985 milioni, circa 1600 dipendenti di cui quasi mille con procedure avviate di CIGS), che presenta gli aspetti maggiormente critici, per tutto quanto sopra esposto e particolarmente per il complesso rapporto con gli enti pubblici appaltanti (commesse, pagamenti, subappalti, riserve tecniche ecc.), potrebbe presentare per i Commissari concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico seguendo le direttrici fondamentali di un piano di risanamento già preparato

dall'impresa (drastico ridimensionamento anche con ricorso agli ammortizzatori sociali, concentrazione sugli appalti con margini adeguati, controllo contabile, ricorso ai subappalti) e da riproporre nelle mutate attuali condizioni coi cambiamenti necessari: tale prospettiva presenta margini di concretezza ove si considerino i fattori dovuti (a) alla possibile congiuntura favorevole di una ripresa delle opere pubbliche a livello nazionale; (b) all' invito alle stazioni appaltanti a mantenere i rapporti in corso, con l'appoggio delle OO.SS. (cfr. riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.7.2003, all. 6 alla relazione); (c) al già avvenuto riconoscimento all'ATI di cui Coopcostruttori è mandataria dei requisiti per la partecipazione ad una licitazione privata per l'individuazione del "contraente generale" di una importante opera pubblica (p. 74 rel.). A ciò si aggiunga la possibilità di proficua cessione, nella logica di riduzione dei costi, di razionalizzazione e "dimagrimento", di cespiti non strumentali e di partecipazioni.

Anche le partecipazioni nelle controllate Cir Costruzioni s.r.l. (170 dipendenti nel 2002 e un valore della produzione di 61,4 milioni) e Il Progresso s.r.l. (39 dipendenti e produzione 2002 di 5 milioni) non vengono in effetti dai Commissari azzerate, ma valorizzate in circa 1,2 milioni, e pertanto al momento ritenute utilmente gestibili e cedibili, salve le successive verifiche o gli eventuali sviluppi, si aggiunge qui, legati alla intrinseca posizione di "imprese del gruppo".

Per quanto riguarda i rami manifatturieri, la concretezza delle prospettive di riequilibrio, oltre che dalla esistenza di un patrimonio aziendale di per sé attivo e funzionante, sembra prospettabile anche in considerazione degli interessamenti, anche plurimi, già ricevuti dai Commissari per l'affitto o l'acquisto, con invito ad aprire concrete trattative in tal senso in tempi brevi, da parte di noti operatori del settore (all. 7), che testimoniano la fattuale possibilità di cessione dei complessi aziendali secondo la prospettiva di cui alla lettera a) dell'art. 27 del d.leg 270/99.

Un interessamento da parte di un noto consorzio è stato del resto acquisito anche per il ramo d'azienda "costruzioni" (cfr. la prima lettera di intenti dell'allegato 7).

Conclusivamente, sembrano proprio le cause della crisi e la reversibilità di alcune di esse, già ricordate, a prospettare come concreta almeno quest'ultima alternativa, anche nei tempi prefissati dalla normativa, ove si considerino le "minime" condizioni richieste dalla legge come esposte sub 1, e che non necessariamente il riequilibrio dei rami ceduti nel frattempo dovrà essere portato avanti dall'attuale impresa o nel termine prefissato dei dodici mesi (in questa ipotesi "è possibile ripristinare de futuro l'equilibrio tra costi e ricavi... La conservazione del patrimonio produttivo si attua perciò tramite un mutamento della titolarità dell'impresa della quale viene evitata nelle more la dissoluzione", cfr. Rel. Gov. 1.2; "la recisione degli eventuali 'rami secchi' risponde difatti alla più intima logica dell'istituto", ancora la Relazione Governativa, 4.1).

Il giudizio prognostico cui è chiamato il Tribunale deve pertanto concludersi, allo stato e pur con tutte le cautele del caso, in modo positivo, con la conseguente ammissione di Coopcostruttori alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Il Tribunale ha altresì l'obbligo, a conclusione della prima fase di osservazione più propriamente "giudiziaria", e per evitare (come si esprime la Relazione Governativa) vuoti di ordine gestorio, di affidare la gestione dell'impresa ai Commissari Giudiziali già nominati (art. 32), in attesa della nomina ministeriale ex art. 35 d.leg. 270/99, con spossessamento pieno del debitore e le conseguenze (provvisorie) di cui all'art. 19 d.leg., compresa la sostituzione nella legittimazione processuale ex art. 43 l.f., e sino alle conseguenze previste dall' art. 34 d.leg. 270/99, e compreso anche il meccanismo di cui all' art. 35 (e correlativamente 25 n. 6) l.f., con obbligo di rendiconto, pur per questo breve 'interregno', ex art. 19, 4° co. d.leg.; scelte importanti e urgenti, attendono i Commissari attuali e/o gli Organi successivamente nominati, particolarmente in ordine agli aspetti già evidenziati del possibile ricorso agli ammortizzatori sociali e comunque dei riflessi occupazionali della loro azione, dell'imponente contenzioso in essere (riserve tecniche, cause attive, questione Cofiri -Generali), della verifica della redditività delle commesse in corso e dell'efficacia di offerte formulate e da formulare per altre.

A questo proposito, e disponendosi comunque la comunicazione immediata al competente Ministero del presente provvedimento per esigenze di maggiore celerità a mezzo telefax ex art. 151 c.p.c. ex art. 30 c. 2 e 8 c.3 d.leg. (ai fini dell' art. 38 d.leg.), e ai Commissari Giudiziali, il Tribunale ritiene di confermare provvisoriamente tutti i provvedimenti già presi da Collegio e dal G.D. a specificazione degli atti da autorizzare, sostituito l'imprenditore con i Commissari, ed il G.D. con il Collegio nei limiti di cui all' art. 35 l.f. ora applicabile, nonché l'autorizzazione a trascrivere nei pubblici registri la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e il presente decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 27 e ss. del d.leg. 8 luglio 1999 n. 270,

DICHIARA

L'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di COOPERATIVA COSTRUTTORI - COOPCOSTRUTTORI S.C.A.R.L., con sede in Argenta (Fe) Piazza Mazzini 1, avente ad oggetto l'esercizio di impresa generale di costruzione di opere infrastrutturali, edili e meccaniche ed altro, già dichiarata insolvente con sentenza di questo Tribunale del 2 - 3 luglio 2003.

Affida, con effetto immediato, la gestione dell'impresa ex artt. 19 e 32 d.leg. 270/99 ai Commissari Giudiziali già nominati, sino al provvedimento del competente Ministero ex art. 38 d.leg. 270/99, e salvo quanto previsto dall'art. 34 stesso d.leg.

Conferma conseguentemente, in via provvisoria e sino al provvedimento innanzi menzionato, ex art. 32 d.leg. 270/99, tutti i provvedimenti presi dal Collegio e dal Giudice Delegato già nominato, a specificazione degli atti da sottoporre a previa autorizzazione, sostituito l'imprenditore con i Commissari Giudiziali, ed il G.D. con il Collegio, nei limiti di cui all' art. 35 l.f. - ora applicabile ex art. 19 d.leg. 270/99 - e oltre a quanto dallo stesso previsto, nonché l'autorizzazione a trascrivere nei pubblici registri la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e il presente decreto.




Dispone la trasmissione di copia del presente decreto e di copia della relazione dei Commissari Giudiziali del 2.8.2003 alla Procura della Repubblica in Sede ex art. 531 c.p.p. in ordine a quanto esposto al punto 5. della parte motiva.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni di rito ex art. 17 l.f., 30, 2° co. e 8, 3° co. d.leg. 270/99, disponendo altresì che la comunicazione al competente Ministero e ai tre Commissari Giudiziali sia immediatamente effettuata a mezzo telefax ex art. 151 c.p.c.

Così deciso in Ferrara, in Camera di Consiglio, oggi 13 agosto 2003


IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Michele Guernelli



IL PRESIDENTE

dott. Carlo Lauletta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 AGO. 2003. alle ore 12,00

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE (CI)

Luciano Borcove